

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio legislativo

Relazione illustrativa

Il presente regolamento è volto a semplificare il procedimento, previsto dalla legge n. 340 del 2000, allegato A, n. 9, relativo alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui consistente presenza negli archivi delle camere di commercio comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e ostacola la conoscenza della realtà economica del Paese.

Il provvedimento, intervenendo sugli ambiti della procedura amministrativa, prevede che il conservatore, rilevate determinate circostanze che denunciano la cessazione sostanziale della impresa o della società, avvii un procedimento diretto ad accertare il fatto estintivo e ad attivare il giudice del registro per l'iscrizione d'ufficio della cessazione.

Il provvedimento in esame non incide pertanto sui poteri che il codice civile attribuisce al giudice in ordine alle iscrizioni d'ufficio e ai procedimenti di liquidazione e cancellazione delle società.

L'ambito della semplificazione è stato limitato soltanto alle imprese individuali e alle società di persone, nonostante la legge n. 340/2000 comprendesse anche le società di capitali, considerato che la sopravvenuta legge 3 ottobre 2001, n. 366, ha delegato il Governo a realizzare un'organica riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative, prevedendo specificamente anche interventi di semplificazione in materia di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle predette società.

Il presente regolamento consta di quattro articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni.

L'articolo 2 disciplina il procedimento relativo alla cancellazione delle imprese individuali.

E' previsto l'avvio di un procedimento d'ufficio nel caso in cui l'ufficio del registro delle imprese rilevi, anche a seguito di segnalazione da parte di altri pubblici uffici, la sussistenza di specifiche circostanze che possano essere considerate come indicatori di inesistenza dell'impresa.

Tra queste, in primo luogo, figura il decesso dell'imprenditore; elementi sintomatici di inesistenza dell'impresa sono inoltre rappresentati dall'irreperibilità dell'imprenditore, dal mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, nonché dalla perdita di titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

L'ufficio del registro delle imprese, accertata la sussistenza di una o più delle condizioni precedentemente rilevate, avvia il procedimento, richiedendo l'annotazione della cessazione dell'impresa nel registro o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività o del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. Dell'avvio del procedimento viene data pubblicità mediante notizia nell'albo camerale, al fine di consentire il decorso dei termini per la trasmissione degli atti al giudice del registro anche in caso di irreperibilità dell'impresa.

Il conservatore, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento o quarantacinque giorni dall'affissione nell'albo in caso di irreperibilità dell'imprenditore, procede alla trasmissione degli atti al giudice del registro al fine della cancellazione dell'impresa medesima.

E' prevista, contemporaneamente, l'annotazione nel registro delle imprese dell'avvenuta trasmissione degli atti al giudice, con l'indicazione delle specifiche circostanze in presenza delle quali si è proceduto alla trasmissione degli atti medesimi. L'iscrizione consente di segnalare, a fini di tutela dei terzi e di una più precisa individuazione delle imprese effettivamente attive, le imprese che sono da considerare sostanzialmente cessate e per le quali è in corso il procedimento di iscrizione del fatto estintivo.

Ricevuti gli atti, il giudice del registro dispone, con proprio decreto, la cancellazione dell'impresa dal registro tenuto presso la camera di commercio.

Qualora ricorrano le predette circostanze che giustificano l'avvio del procedimento da parte del conservatore, all'ufficio del registro è rimessa la valutazione dell'opportunità di procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle sanzioni, maturati dopo l'avvio del procedimento; tale valutazione dovrà essere effettuata tenendo conto dell'entità degli importi dovuti dall'impresa, nonchè dell'effettiva possibilità di riscossione dei medesimi. La previsione non fa venir meno il debito maturato dall'imprenditore, ma consente alla camera di commercio di non proseguire procedimenti di esazione onerosi e di incerto risultato. L'ufficio del registro dovrà comunque comunicare al competente collegio dei revisori dei conti la determinazione di non procedere alla riscossione, con l'indicazione delle relative motivazioni.

L'articolo 3 disciplina il procedimento per la cancellazione delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Anche con riferimento alle società di persone sono individuate specifiche condizioni che, in quanto elementi sintomatici dell'inesistenza, comportano l'avvio d'ufficio del procedimento da parte dell'ufficio del registro. Tra queste circostanze in primo luogo figura la sede legale fittizia, che si manifesta attraverso l'irreperibilità della società e dei suoi amministratori presso la sede legale.

Un altro elemento che fa presumere l'inesistenza della società è considerato, analogamente a quanto previsto per l'impresa individuale, l'assenza di ogni attività gestionale per oltre tre anni.

Sono considerate, inoltre, circostanze sintomatiche dell'inesistenza delle società di persone, la mancanza del codice fiscale, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, nonché la decorrenza del termine di durata della società in assenza di una proroga tacita.

Rilevata la presenza di almeno una delle circostanze indicate, l'ufficio del registro delle imprese avvia la medesima procedura prevista per le imprese individuali.

Decorsi i termini previsti di trenta giorni dalla notifica e di quarantacinque dalla pubblicità dell'avvenuto avvio del procedimento senza che siano stati forniti elementi utili a dimostrare l'esistenza della società o senza che sia stata comunicato lo scioglimento della medesima, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro ai fini della nomina del liquidatore da parte del Presidente del Tribunale.

L'avvenuta trasmissione degli atti a cura del conservatore è annotata nel registro delle imprese, con la specifica indicazione delle circostanze accertate.

Anche per le società di capitali è rimessa alle valutazioni dell'ufficio del registro l'opportunità di proseguire nel tentativo di riscossione dei diritti annuali, dei diritti di segreteria e delle sanzioni maturati a decorrere dall'avvio del procedimento di cancellazione, sempre in considerazione dell'entità del dovuto nonché delle possibilità di addivenire alla riscossione. Analogamente a quanto previsto all'articolo 2, l'ufficio del registro dovrà comunicare al competente collegio dei revisori dei conti la determinazione di non procedere alla riscossione, con l'indicazione delle relative motivazioni.

L'articolo 4 prevede, infine, nel caso di imprese iscritte negli albi delle imprese artigiane, ai sensi della legge n. 443 del 1985, che l'ufficio del registro delle imprese, qualora rilevi una o più delle circostanze sintomatiche dell'inesistenza di una impresa, quali specificamente previste a seconda che trattasi di imprese individuali o di società di persone, ne dia comunicazione alla commissione

provinciale dell'artigianato per i successivi adempimenti di competenza. Anche per tale comunicazione è prevista l'annotazione nel registro delle imprese.

Con riferimento alle imprese artigiane l'ufficio del registro delle imprese valuterà se proseguire nel tentativo di riscossione dei diritti annuali, di segreteria e delle sanzioni dovuti a decorrere dalla trasmissione degli atti alla commissione provinciale, valutazione che dovrà essere effettuata sulla base degli stessi criteri individuati agli articoli 2 e 3 con riferimento alle imprese individuali e alle società di persone.

Relazione tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto.

Il regolamento di semplificazione è previsto al n. 9 dell'allegato A della legge n. 340/2000.

a) analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

La necessità dell'intervento normativo è legata all'esigenza di cancellare dalla pubblicità legale le imprese individuali e le società di persone di cui si rilevi l'inoperatività, al fine di disporre di un'immagine più veritiera della realtà economica del paese, evitando, nel contempo eccessivi aggravi economici e gestionali per le camere di commercio.

L'intervento di semplificazione è delimitato alle imprese individuali e alle società di persone in quanto, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 340 del 2000, è intervenuta una parziale rilegificazione con la legge n. 366 del 2001, che, delegando il Governo a realizzare un'organica riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative, ha rinviato ad un decreto legislativo gli interventi di semplificazione in materia di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle predette società.

Sulla base dell'attuale quadro normativo quale delineato dal codice civile, per addivenire alla iscrizione della cessazione dell'impresa nel registro delle imprese è necessaria la richiesta dell'imprenditore, ai sensi dell'articolo 2196 c.c.; per le società in nome collettivo e per le società per azioni, nei casi di scioglimento e di liquidazione, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società medesima dal registro delle imprese (articoli 2312 c.c., 2456 c.c.). La cancellazione d'ufficio interviene, ai sensi dell'articolo 2191 c.c., soltanto nel caso in cui l'iscrizione sia avvenuta senza che esistano le condizioni prescritte dalla legge.

La procedura delineata dal regolamento di semplificazione è in linea con lo schema previsto dall'articolo 2190 del codice civile, concernente l'iscrizione d'ufficio che interviene nel caso in cui l'impresa non abbia richiesto un'iscrizione obbligatoria.

b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano problemi di incompatibilità con la normativa comunitaria.

A livello comunitario, infatti, sono disciplinati diversi aspetti relativi all'attività delle imprese, quali la pubblicità, il bilancio, ma non si è pervenuti alla disciplina dello specifico aspetto della cancellazione delle imprese non più operative.

L'unico richiamo, nell'ambito della normativa comunitaria, alla problematica della cancellazione dai registri delle imprese, si individua nell'ambito del regolamento del Consiglio 22.7.1993 n. 2186, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici. Tale regolamento parte dalla considerazione dell'importanza della tenuta e dell'aggiornamento di tali registri, che rappresentano uno strumento necessario per la verifica delle modificazioni strutturali dell'economia e che costituiscono, fra l'altro, uno degli elementi di base dei sistemi di informazione sulle imprese; in tale contesto è previsto, in particolare, che almeno una volta l'anno gli Stati provvedano all'aggiornamento delle iscrizioni e delle cancellazioni. Si ritiene

pertanto che la normativa che si introduce con il presente schema regolamentare sia pienamente in linea con le considerazioni che hanno motivato l'emanazione del predetto regolamento comunitario.

c) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Tale disciplina non è invasiva delle autonomie costituzionalmente garantite, nonché di quelle individuate a livello legislativo per le regioni e gli enti locali.

Si ritiene, infatti, che le procedure in oggetto, riguardando la tenuta di registri nazionali, necessariamente richiedano una disciplina uniforme e certa per gli operatori sul territorio nazionale, rientrando, in tal senso, nell'ambito dell'*ordinamento civile dello Stato*.

Peraltro, anche la procedura prevista con riferimento alle imprese artigiane, non interviene sul quadro delle competenze delineato dalle leggi, in quanto si prevede esclusivamente una comunicazione alle commissioni provinciali competenti di eventuali condizioni che facciano presumere l'inoperatività delle imprese medesime, ferme restando le competenze delle commissioni provinciali per quanto attiene alla tenuta degli albi.

2. Elementi di drafting e di linguaggio normativo

Il regolamento è articolato in modo da costituire una disciplina organica del procedimento, pertanto, l'impostazione non è novellistica.

Non vi sono nel testo definizioni normative che contrastino con l'attuale sistema di istituti amministrativi. All'articolo 2 sono comunque definiti i termini tecnici contenuti nell'articolato, anche se già ricorrenti nella normativa vigente.

3. Verifica dell'esistenza di progetti di legge e di giurisprudenza costituzionale in materia.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga a quella disciplinata dallo schema di regolamento.

Il regolamento interviene sugli ambiti della procedura amministrativa relativa alla cancellazione delle imprese e delle società, senza in alcun modo incidere o condizionare la disciplina relativa alle determinazioni degli organi giurisdizionali.

Non risultano comunque orientamenti giurisprudenziali in contrasto con la disciplina introdotta dal regolamento in esame.

4. Valutazione dell'impatto amministrativo

La linea prescelta di semplificazione ha tenuto conto dell'esigenza di pervenire alla cancellazione dal registro delle imprese inoperanti, al fine di assicurare la veridicità dei dati presenti negli archivi camerali e di avere, pertanto, un'immagine veritiera della realtà economica del Paese.

Gli effetti positivi della nuova disciplina sono sicuramente da ricondurre, inoltre, dopo una prima fase transitoria di eliminazione delle posizioni individuali e societarie non più attive, alla drastica riduzione dei costi per l'Amministrazione connessi alla tenuta e alla gestione di archivi più snelli. E' evidente, altresì, la rilevante utilità per gli operatori del mercato, in sede di relazioni contrattuali, di poter contare su un sistema di pubblicità delle imprese realistico e completo.

E' da rilevare, infine, una sensibile riduzione degli oneri gestionali derivanti dal mancato espletamento delle procedure per la riscossione di diritti annuali, di diritti di segreteria e di sanzioni amministrative, in considerazione dell'entità del dovuto, nonchè delle scarse possibilità di